



Decreto Dirigenziale n. 183 del 08/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA SITA ALLA LOC. RIPAMONTE - COSTA DEI VENTI NEL COMUNE DI MONTELLA (AV), P.LLE 80, 83, 84, 85, 86, 87, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 310, 311 E 312 (L.R. N. 54/85, L.R. N. 17/95, E SS.MM.II., ART. 27 DELLE NTA DEL PRAE)" - PROPONENTE CALCESTRUZZI BASILE S.R.L..

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- d. che con D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 - pubblicata sul BURC n. 50 del 03/10/2005 - sono state approvate le *"Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G. R. n. 5793 del 28/11/2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening, Valutazione Impatto Ambientale, Sentito e Valutazione di Incidenza"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 4 Agosto 2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 901784 del 11/11/2010 il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ha trasmesso l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Calcestruzzi Basile S.r.l. - con sede nella S.S. 164 Km 42+480, Contrada Madonnelle del Comune di Montella (AV) - relativa al progetto di *"Recupero ambientale di una cava sita alla loc. Ripamonte - Costa dei Venti nel Comune di Montella (AV), p.lle 80, 83, 84, 85, 86, 87, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 310, 311 e 312(L.R. n. 54/85, L.R. n. 17/95, e ss.mm.ii., art. 27 delle NTA del PRAE)"*;
- b. che il Settore Tutela Ambiente ha formulato, con nota prot. n. 946645 del 26/11/2010, successivamente sollecitata con nota dello stesso Settore prot. n. 811905 del 27/10/2011, richiesta di integrazioni documentali evidenziando la necessità, tra l'altro, di integrare l'istanza di Valutazione di

Impatto Ambientale con quella di Valutazione di Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010;

- c. che la Calcestruzzi Basile S.r.l. ha regolarizzato l'istanza prot. n. 901784 del 11/11/2010 trasmettendo, per il tramite del Settore Genio Civile di Avellino, le integrazioni acquisite al prot. reg. 936030 del 09/12/2011 e n. 43687 del 19/01/2012;
- d. che, in seguito all'istruttoria tecnica si sono resi necessari ulteriori chiarimenti - richiesti al proponente Calcestruzzi Basile S.r.l. con note del settore Tutela Ambiente prot. n. 282058 del 12/04/2012 e n. 347163 del 08/05/2012;
- e. che la Calcestruzzi Basile S.r.l. ha dato riscontro alle summenzionate richieste con nota acquisita al prot. regionale n. 417786 del 31/05/2012;
- f. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito dalla Dr.ssa Carotenuto Nevìa, dal Dr. Catalano Andrea e dall'Ing. Del Gaudio Antonio, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- g. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 05/12/2012, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza per le seguenti motivazioni:
 - g.1 L'analisi floristico – vegetazionale delle aree naturali presenti a monte della cava e comunque nell'area di influenza del progetto, assente nel SIA e presente nella Relazione 5 – Relazione tecnico agronomica, risulta alquanto semplificata se confrontata con la documentazione fotografica di cui all'Allegato 1.1 Documentazione fotografica, dalla quale è evidente una progressione dell'assetto vegetazionale, anche e soprattutto con riferimento alla densità vegetazionale, di cui nulla viene detto nella citata Relazione tecnico agronomica. Inoltre la carta degli habitat presentata evidenzia nella parte a monte della cava la presenza dell'habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, presenza che , oltre ad essere in contrasto con quanto riportato nella Relazione tecnico agronomica, non è coerente con quanto evidente dalle rappresentazioni fotografiche del sito;
 - g.2 Nel SIA non è riportata una esauriente e dettagliata descrizione del progetto di ricomposizione del sito in chiave naturalistica e la sua valutazione dal punto di vista ambientale, con riferimento all'area di influenza del progetto;
 - g.3 I dati relativi al traffico veicolare di cui al SIA, ancorché non sia stato specificato il metodo di rilevamento né in termini di periodo né in termini di frequenza delle rilevazioni evidenziano che il traffico nell'area quasi raddoppierà a seguito dell'intervento;
 - g.4 Nel SIA non sono riportate le misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente; nella "Valutazione di incidenza" sono riportate alcune misure di mitigazione, che tra l'altro si ritengono insufficienti alla mitigazione dei possibili impatti negativi determinati dall'aumento del traffico veicolare (e quindi aumento di emissioni) scaturente dal trasporto presso la cava del materiale proveniente dall'esterno e dagli impatti derivanti dalla notevole trasformazione dello stato dei luoghi peraltro non consona alla natura stessa dei luoghi sia per i materiali che si prevedono di utilizzare e sia per la conformazione del sito. Inoltre nulla viene detto in merito alle ulteriori superfici vergini sulle quali vengono effettuate attività di scavo;
 - g.5 In merito al Piano di monitoraggio si rileva che:
 - per Atmosfera e Rumore non vengono individuati i punti di rilevazione. Nel SIA non sono previste misure di compensazione, come al contrario affermato dal proponente;
 - Per quanto riguarda Flora, Fauna ed ecosistemi il proponente intende monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie animali indicate come rinvenibili all'interno dell'intero sito dei Picentini e del Monte Terminio attraverso il rilevamento di parametri che non si ritengono commisurati alla tipologia di intervento, all'area di influenza dello stesso e agli

habitat e alle specie presenti nell'area secondo il proponente; infine non vengono specificate l'area di indagine e le metodologie che si intendono utilizzare per il monitoraggio e si fa riferimento al protocollo IWC (International Waterbird Census) applicato per il censimento invernale degli uccelli acquatici, che non è ritenuto idoneo considerare le caratteristiche dell'area;

- In merito al Materiale in entrata il Piano non riporta nessuna attività volta all'accertamento della condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del DM 5 febbraio 1998 e anzi il proponente afferma che *"... tutti i materiali che arriveranno alla cava saranno idonei per l'attività di recupero in quanto le valutazioni sull'idoneità del materiale e le analisi chimiche saranno eseguite direttamente dal produttore prima dell'invio del materiale alla cava."* Gli elenchi di codici CER riportati evidenziano:

- l'elevata eterogeneità del materiale che il proponente prevede di poter utilizzare;
- l'assenza di specifiche in merito alle quantità e alla provenienza di ogni singolo codice CER;
- la possibilità di utilizzare anche rifiuti urbani non differenziati e altre tipologie di rifiuti (FOS, Ceneri da incenerimento rifiuti).

g.6 Il SIA non riporta la descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente riportante l'indicazione delle principali ragioni della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. Inoltre non motiva adeguatamente la scelta progettuale effettuata, con riferimento ad altri tipi di interventi di ricomposizione che potrebbero comportare una minore trasformazione del sito e un maggiore beneficio ambientale, anche in termini di durata dell'intervento. Tale circostanza è stata oggetto di una specifica richiesta di integrazione alla quale il proponente non ha dato riscontro;

g.7 Lo Studio di Incidenza (Valutazione di Incidenza secondo il SIA) non fornisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche floristico-vegetazionali dell'area di influenza del progetto, condotta con l'obiettivo di individuare l'insieme delle specie vegetali e delle fitocenosi presenti nell'area e delle dinamiche in atto nell'area di influenza del progetto, anche con riferimento agli habitat riportati nei formulari standard relativi alla ZPS e al SIC in cui ricade l'area di cava. Una descrizione generica dei siti Natura 2000 interessati dall'intervento è riportata nel SIA, ma in sostanza nulla viene detto in merito alle peculiari caratteristiche dell'area di influenza del progetto. In merito alla messa in sicurezza dei fronti non è riportata la descrizione degli interventi a farsi nella parte alta del fronte di cava (ciglio superiore) e nella zona retrostante ai fini del fissaggio dell'eventuale rete paramassi, con indicazioni anche delle superfici atte al movimento dei mezzi meccanici e delle caratteristiche delle fitocenosi interessate. Non viene effettuata la descrizione delle caratteristiche floristico - vegetazionali dell'area dopo la realizzazione del progetto di ricomposizione ed inoltre non sono stimati i benefici ambientali, in termini di ripristino della funzionalità ecologica del sito e di ricostruzione del preesistente assetto vegetazionale, derivanti dalla realizzazione del progetto, rispetto ad altre possibili alternative progettuali che potrebbero richiedere una minore trasformazione dell'assetto morfologico dei luoghi. Si afferma che il progetto non prevede attività di disboscamento né vi è distruzione di vegetazione, mentre dagli elaborati progettuali si rileva che le attività prevedono l'ampliamento dell'area di cava con sottrazione di superfici vergini, le quali si suppone siano interessate dall'habitat 9340 *Foreste di Quercus ilex*. Nella Valutazione di Incidenza non si fa mai riferimento ai tipi di habitat presenti nelle aree contigue la cava.

Su tali argomenti sono state formulate specifiche richieste di integrazioni, a cui il proponente ha dato riscontro rimandando per lo più alla documentazione di progetto e al SIA. A seguito di richiesta di integrazione è stata anche trasmessa la carta degli habitat 1:5000, la quale riporta l'habitat 8210 nella parte sommitale della cava e poi l'habitat 9340. Tale circostanza, come già evidenziato, non sembrerebbe corrispondere a quanto si rileva dal report fotografico allegato al progetto. In merito agli interventi a farsi nella parte alta del fronte di cava (ciglio superiore) e nella zona retrostante ai fini del fissaggio dell'eventuale rete paramassi, e alle indicazioni delle superfici atte al movimento dei mezzi meccanici e delle caratteristiche delle

fitocenosi interessate, il proponente ha rimandato all'Allegato 3.1 – Sistemazione del fronte: pulizia, disgaggio e rete paramassi, specificando che ove necessario la messa in opera della rete sarà effettuata con l'ausilio di mezzi aerei o rocciatori.

In merito ai benefici ambientali, in termini di ripristino della funzionalità ecologica del sito e di ricostruzione del preesistente assetto vegetazionale, derivanti dalla realizzazione del progetto, il proponente richiama cap. 3.3 e 4.2 del SIA integrato con la valutazione di incidenza, in particolare alcuni stralci, che non chiariscono gli aspetti evidenziati. In ogni caso dalla superficie necessitante di rete paramassi (circa il 20% dell'intero fronte di cava), si evince che la pericolosità del sito non è tale da richiedere l'edificazione del rilevato previsto dal progetto. Tale rilevato introduce nel sito ulteriori elementi di artificialità senza apportare alcun beneficio ambientale. La SS 169, come attestato dal proponente, è scarsamente frequentata. Il fronte di cava arriva a quota 690 mentre la gradonatura raggiunge quota 630, il che significa come è evidente dalla Tavola 20, che la costruzione del rilevato non consente l'eliminazione del fronte. Inoltre il soprassuolo proposto, ovvero ceduo di quercia e castagno, costituisce tra le forme di gestione quella meno favorevole alla rinaturalizzazione del sito, soprattutto in termini di biodiversità. Si evidenzia che a detta del proponente le gradonate non saranno raccordate ma l'accesso alle stesse sarà garantito dalla presenza di un percorso pedonale costituito da scale di raccordo tra le gradonate che appare inidoneo a garantire le necessarie cure colturali sulle gradonate;

- g.8 In merito ai rifiuti da utilizzarsi per la formazione del rilevato, i cui codici CER sono riportati nel Piano di monitoraggio, vista l'eterogeneità e l'assenza di specifiche su quantità e provenienza, non si comprende sulla base di quali parametri siano state effettuate le prove di stabilità della gradonatura a farsi e come sarà verificata la condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del DM 5 febbraio 1998 ovvero il materiale deve essere compatibile con le caratteristiche chimico, fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. Su tale ultimo aspetto l'ARPAC con nota 12129 del 15/12/2011 (CdS del 15/12/2011) chiede integrazioni per l'espressione del proprio parere specificando che per il materiale proveniente dall'esterno ai fini del reinterro le *“..caratteristiche del materiale da approvvigionamento esterno devono essere verificate attraverso caratterizzazione chimico – fisica”*.

Pertanto l'utilizzazione dei rifiuti come previsti dalla Relazione generale del progetto e dal Piano di monitoraggio trasmesso dal proponente si configura come una utilizzazione del sito di cava quale discarica, in contrasto con quanto disposto dalle diverse normative interessanti il territorio per la problematica delle cave;

- g.9 Nella Relazione Generale del Progetto si afferma che le gradonature a farsi *“...saranno raccordate da rampe posizionate agli estremi dei gradoni stessi favorendo, così, la movimentazione dei mezzi d'opera durante le operazioni di recupero e dei mezzi destinati alla cura della vegetazione impiantata nel periodo successivo.”*. Tali interventi non sono riportati nei grafici allegati alla documentazione trasmessa e il proponente in sede di riscontro afferma che le rampe di accesso ai gradoni sono temporanee e limitate alla fase di realizzazione del progetto. L'accesso ai gradoni, successivamente, avverrà attraverso il percorso pedonale individuato nell'area centrale di recupero. In merito si rappresenta che nella Tavola 18 Progetto_Planimetria sistemazione ambientale sono rappresentate quelle che si suppone siano delle scale in quanto non riportate in legenda. Ove quanto supposto fosse verificato, le predette scale non sono sufficienti a raggiungere gli ultimi tre gradoni ed inoltre risultano inidonee a consentire lo svolgimento delle necessarie cure colturali (irrigazione, rimpiazzo delle fallanze, governo del ceduo, ecc.). Inoltre il chiarimento fornito è in contrasto con quanto rappresentato nella Relazione 7.1 – Fase di lavorazione e tempi di esecuzione.

- g.10 Dal raffronto delle tavole Tav. n. 12 - Stato di fatto: aerofotogrammetria con tracce di sezione con le Tavv. n. 16 riportanti le sezioni di progetto dalla sezione 1 alla 24 si rileva che nelle tracce di sezioni da 1 a 12 viene riportata l'effettuazione di scavi a ridosso della strada provinciale e rientranti nelle aree oggetto di fascia di rispetto ai sensi dell'articolo 104 del D.P.R. 128/59, come rappresentate nell'apposita tavola, contrariamente a quanto affermato nella Relazione 12.1 - Fasce di rispetto art. 104 DPR 128/1959 - ovvero che *“Il progetto*

redatto per il recupero ambientale della cava di calcare sita nel Comune di Montella (Av) alla località Ripamonte-Costa dei Venti, in ditta Calcestruzzi Basile S.r.l., ha tenuto conto delle fasce di rispetto delle opere pubbliche così come previsto dall'art. 104 del D.P.R. 128/59." – e senza per altro dimostrare la formale acquisizione dei relativi assensi da parte delle autorità competenti alla gestione dei beni pubblici in essa riportati.

- g.11 La dismissione degli impianti affermata dal proponente non trova riscontro nel Piano Economico finanziario, dove è riportato solo un preventivo delle attività di smontaggio, né nelle fasi di lavorazione con annesso cronoprogramma. Inoltre quanto rappresentato in alcune tavole relativamente allo smantellamento o demolizione di alcuni corpi di fabbrica risulta in contrasto con la descrizione delle attività di recupero come indicate nella relazione generale.
- g.12 La descrizione del progetto di ricomposizione del sito in chiave naturalistica di cui alla *Relazione Generale Rel. N. 1 Ottobre 2011* e alla *Relazione tecnico agronomica Rel. N. 5 Gennaio 2010* non consente di valutare i benefici ambientali derivanti dalla suddetta ricomposizione, con particolare riferimento al contesto ambientale in cui si inserisce (area di influenza del progetto). Nella Rel 5 – Relazione tecnico agronomica nella quale non sono riportate la sequenza delle operazioni e le cure colturali a farsi nè tantomeno le motivazioni della scelta delle essenze erbacee, arbustive ed arboree, della densità di impianto e delle % di consociazione che si intendono utilizzare. Nulla viene detto poi in merito alle piante e al terreno vegetale derivanti dallo spianamento delle superfici vergini operate nell'ambito del progetto;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 64509 del 28/01/2013, si è provveduto a comunicare al proponente Calcestruzzi Basile S.r.l. - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 05/12/2012 così come sopra riportato;
- b. che la Calcestruzzi Basile S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. regionale n. 124629 del 19/02/2013, osservazioni in merito al parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 05/12/2012, comunicato con la citata nota prot. n. 64509/2013;
- c. che la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 07/03/2013 ha riesaminato il progetto in parola alla luce delle osservazioni formulate dal proponente Calcestruzzi Basile S.r.l. con nota acquisita al succitato prot. n. 124629/2013 e, facendo propria la relazione istruttoria predisposta dal gruppo istruttore, ha ribadito che le *"modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (art. 14, quater, comma 1, legge 241/90 e s.m. e i.) sono già contenute, e puntualmente specificate, nelle determinazioni espresse nella seduta del 05/12/2012. Le osservazioni trasmesse dal proponente, acquisite al citato prot. reg. 124629 del 19/02/2013, non recano elementi che consentono il superamento dei motivi ostativi indicati nel precedente parere, che pertanto si conferma nella sua interezza"*;
- d. che le determinazioni della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. del 07/03/2013 di cui al precedente punto sono state comunicate alla Calcestruzzi Basile S.r.l. con nota del Settore Tutela Ambiente prot. regionale n. 241686 del 04/04/2013;
- e. che la Calcestruzzi Basile S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri istruttori dovuti per le procedure di valutazione ambientale, determinati con D.G.R.C. n. 916/2005, mediante versamento del 05/06/2010, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 05/12/2012 e confermato nella seduta del 07/03/2013, per il progetto di *"Recupero ambientale di una cava sita alla loc. Ripamonte - Costa dei Venti nel Comune di Montella (AV), p.lle 80, 83, 84, 85, 86, 87, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 310, 311 e 312 (L.R. n. 54/85, L.R. n. 17/95, e ss.mm.ii., art. 27 delle NTA del PRAE)"*, proposto dalla Calcestruzzi Basile S.r.l., con sede nella S.S. 164 Km 42+480, Contrada Madonnelle del Comune di Montella (AV), con le seguenti motivazioni:
 - 1.1 L'analisi floristico – vegetazionale delle aree naturali presenti a monte della cava e comunque nell'area di influenza del progetto, assente nel SIA e presente nella Relazione 5 – Relazione tecnico agronomica, risulta alquanto semplificata se confrontata con la documentazione fotografica di cui all'Allegato 1.1 Documentazione fotografica, dalla quale è evidente una progressione dell'assetto vegetazionale, anche e soprattutto con riferimento alla densità vegetazionale, di cui nulla viene detto nella citata Relazione tecnico agronomica. Inoltre la carta degli habitat presentata evidenzia nella parte a monte della cava la presenza dell'habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, presenza che, oltre ad essere in contrasto con quanto riportato nella Relazione tecnico agronomica, non è coerente con quanto evidente dalle rappresentazioni fotografiche del sito;
 - 1.2 Nel SIA non è riportata una esauriente e dettagliata descrizione del progetto di ricomposizione del sito in chiave naturalistica e la sua valutazione dal punto di vista ambientale, con riferimento all'area di influenza del progetto;
 - 1.3 I dati relativi al traffico veicolare di cui al SIA, ancorché non sia stato specificato il metodo di rilevamento né in termini di periodo né in termini di frequenza delle rilevazioni evidenziano che il traffico nell'area quasi raddoppierà a seguito dell'intervento;
 - 1.4 Nel SIA non sono riportate le misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente; nella "Valutazione di incidenza" sono riportate alcune misure di mitigazione, che tra l'altro si ritengono insufficienti alla mitigazione dei possibili impatti negativi determinati dall'aumento del traffico veicolare (e quindi aumento di emissioni) scaturente dal trasporto presso la cava del materiale proveniente dall'esterno e dagli impatti derivanti dalla notevole trasformazione dello stato dei luoghi peraltro non consona alla natura stessa dei luoghi sia per i materiali che si prevedono di utilizzare e sia per la conformazione del sito. Inoltre nulla viene detto in merito alle ulteriori superfici vergini sulle quali vengono effettuate attività di scavo;
 - 1.5 In merito al Piano di monitoraggio si rileva che:
 - per Atmosfera e Rumore non vengono individuati i punti di rilevazione. Nel SIA non sono previste misure di compensazione, come al contrario affermato dal proponente;
 - Per quanto riguarda Flora, Fauna ed ecosistemi il proponente intende monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie animali indicate come rinvenibili all'interno dell'intero sito dei Picentini e del Monte Terminio attraverso il rilevamento di parametri che non si ritengono commisurati alla tipologia di intervento, all'area di influenza dello stesso e agli habitat e alle specie presenti nell'area secondo il proponente; infine non vengono specificate l'area di indagine e le metodologie che si intendono utilizzare per il

monitoraggio e si fa riferimento al protocollo IWC (International Waterbird Census) applicato per il censimento invernale degli uccelli acquatici, che non è ritenuto idoneo considerate le caratteristiche dell'area;

- In merito al Materiale in entrata il Piano non riporta nessuna attività volta all'accertamento della condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del DM 5 febbraio 1998 e anzi il proponente afferma che *"... tutti i materiali che arriveranno alla cava saranno idonei per l'attività di recupero in quanto le valutazioni sull'idoneità del materiale e le analisi chimiche saranno eseguite direttamente dal produttore prima dell'invio del materiale alla cava."* Gli elenchi di codici CER riportati evidenziano:

- l'elevata eterogeneità del materiale che il proponente prevede di poter utilizzare;
- l'assenza di specifiche in merito alle quantità e alla provenienza di ogni singolo codice CER;
- la possibilità di utilizzare anche rifiuti urbani non differenziati e altre tipologie di rifiuti (FOS, Ceneri da incenerimento rifiuti).

1.6 Il SIA non riporta la descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente riportante l'indicazione delle principali ragioni della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. Inoltre non motiva adeguatamente la scelta progettuale effettuata, con riferimento ad altri tipi di interventi di ricomposizione che potrebbero comportare una minore trasformazione del sito e un maggiore beneficio ambientale, anche in termini di durata dell'intervento. Tale circostanza è stata oggetto di una specifica richiesta di integrazione alla quale il proponente non ha dato riscontro;

1.7 Lo Studio di Incidenza (Valutazione di Incidenza secondo il SIA) non fornisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche floristico-vegetazionali dell'area di influenza del progetto, condotta con l'obiettivo di individuare l'insieme delle specie vegetali e delle fitocenosi presenti nell'area e delle dinamiche in atto nell'area di influenza del progetto, anche con riferimento agli habitat riportati nei formulari standard relativi alla ZPS e al SIC in cui ricade l'area di cava. Una descrizione generica dei siti Natura 2000 interessati dall'intervento è riportata nel SIA, ma in sostanza nulla viene detto in merito alle peculiari caratteristiche dell'area di influenza del progetto. In merito alla messa in sicurezza dei fronti non è riportata la descrizione degli interventi a farsi nella parte alta del fronte di cava (ciglio superiore) e nella zona retrostante ai fini del fissaggio dell'eventuale rete paramassi, con indicazioni anche delle superfici atte al movimento dei mezzi meccanici e delle caratteristiche delle fitocenosi interessate. Non viene effettuata la descrizione delle caratteristiche floristico - vegetazionali dell'area dopo la realizzazione del progetto di ricomposizione ed inoltre non sono stimati i benefici ambientali, in termini di ripristino della funzionalità ecologica del sito e di ricostruzione del preesistente assetto vegetazionale, derivanti dalla realizzazione del progetto, rispetto ad altre possibili alternative progettuali che potrebbero richiedere una minore trasformazione dell'assetto morfologico dei luoghi. Si afferma che il progetto non prevede attività di disboscamento né vi è distruzione di vegetazione, mentre dagli elaborati progettuali si rileva che le attività prevedono l'ampliamento dell'area di cava con sottrazione di superfici vergini, le quali si suppone siano interessate dall'habitat 9340 *Foreste di Quercus ilex*. Nella Valutazione di Incidenza non si fa mai riferimento ai tipi di habitat presenti nelle aree contigue la cava.

Su tali argomenti sono state formulate specifiche richieste di integrazioni, a cui il proponente ha dato riscontro rimandando per lo più alla documentazione di progetto e al SIA. A seguito di richiesta di integrazione è stata anche trasmessa la carta degli habitat 1:5000, la quale riporta l'habitat 8210 nella parte sommitale della cava e poi l'habitat 9340. Tale circostanza, come già evidenziato, non sembrerebbe corrispondere a quanto si rileva dal report fotografico allegato al progetto. In merito agli interventi a farsi nella parte alta del fronte di cava (ciglio superiore) e nella zona retrostante ai fini del fissaggio dell'eventuale rete paramassi, e alle indicazioni delle superfici atte al movimento dei mezzi meccanici e delle caratteristiche delle fitocenosi interessate, il proponente ha rimandato all'Allegato 3.1 – Sistemazione del fronte:

pulizia, disgaggio e rete paramassi, specificando che ove necessario la messa in opera della rete sarà effettuata con l'ausilio di mezzi aerei o rocciatori.

In merito ai benefici ambientali, in termini di ripristino della funzionalità ecologica del sito e di ricostruzione del preesistente assetto vegetazionale, derivanti dalla realizzazione del progetto, il proponente richiama cap. 3.3 e 4.2 del SIA integrato con la valutazione di incidenza, in particolare alcuni stralci, che non chiariscono gli aspetti evidenziati. In ogni caso dalla superficie necessitante di rete paramassi (circa il 20% dell'intero fronte di cava), si evince che la pericolosità del sito non è tale da richiedere l'edificazione del rilevato previsto dal progetto. Tale rilevato introduce nel sito ulteriori elementi di artificialità senza apportare alcun beneficio ambientale. La SS 169, come attestato dal proponente, è scarsamente frequentata. Il fronte di cava arriva a quota 690 mentre la gradonatura raggiunge quota 630, il che significa come è evidente dalla Tavola 20, che la costruzione del rilevato non consente l'eliminazione del fronte. Inoltre il soprassuolo proposto, ovvero ceduo di quercia e castagno, costituisce tra le forme di gestione quella meno favorevole alla rinaturalizzazione del sito, soprattutto in termini di biodiversità. Si evidenzia che a detta del proponente le gradonate non saranno raccordate ma l'accesso alle stesse sarà garantito dalla presenza di un percorso pedonale costituito da scale di raccordo tra le gradonate che appare inidoneo a garantire le necessarie cure colturali sulle gradonate;

- 1.8 In merito ai rifiuti da utilizzarsi per la formazione del rilevato, i cui codici CER sono riportati nel Piano di monitoraggio, vista l'eterogeneità e l'assenza di specifiche su quantità e provenienza, non si comprende sulla base di quali parametri siano state effettuate le prove di stabilità della gradonatura a farsi e come sarà verificata la condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del DM 5 febbraio 1998 ovvero il materiale deve essere compatibile con le caratteristiche chimico, fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. Su tale ultimo aspetto l'ARPAC con nota 12129 del 15/12/2011 (CdS del 15/12/2011) chiede integrazioni per l'espressione del proprio parere specificando che per il materiale proveniente dall'esterno ai fini del reinterro le *“..caratteristiche del materiale da approvvigionamento esterno devono essere verificate attraverso caratterizzazione chimico – fisica”*.

Pertanto l'utilizzazione dei rifiuti come previsti dalla Relazione generale del progetto e dal Piano di monitoraggio trasmesso dal proponente si configura come una utilizzazione del sito di cava quale discarica, in contrasto con quanto disposto dalle diverse normative interessanti il territorio per la problematica delle cave;

- 1.9 Nella Relazione Generale del Progetto si afferma che le gradonature a farsi *“...saranno raccordate da rampe posizionate agli estremi dei gradoni stessi favorendo, così, la movimentazione dei mezzi d'opera durante le operazioni di recupero e dei mezzi destinati alla cura della vegetazione impiantata nel periodo successivo.”*. Tali interventi non sono riportati nei grafici allegati alla documentazione trasmessa e il proponente in sede di riscontro afferma che le rampe di accesso ai gradoni sono temporanee e limitate alla fase di realizzazione del progetto. L'accesso ai gradoni, successivamente, avverrà attraverso il percorso pedonale individuato nell'area centrale di recupero. In merito si rappresenta che nella Tavola 18 Progetto_Planimetria sistemazione ambientale sono rappresentate quelle che si suppone siano delle scale in quanto non riportate in legenda. Ove quanto supposto fosse verificato, le predette scale non sono sufficienti a raggiungere gli ultimi tre gradoni ed inoltre risultano inidonee a consentire lo svolgimento delle necessarie cure colturali (irrigazione, rimpiazzo delle fallanze, governo del ceduo, ecc.). Inoltre il chiarimento fornito è in contrasto con quanto rappresentato nella Relazione 7.1 – Fase di lavorazione e tempi di esecuzione.
- 1.10 Dal raffronto delle tavole Tav n. 12 - Stato di fatto: aerofotogrammetria con tracce di sezione con le Tavv. n. 16 riportanti le sezioni di progetto dalla sezione 1 alla 24 si rileva che nelle tracce di sezioni da 1 a 12 viene riportata l'effettuazione di scavi a ridosso della strada provinciale e rientranti nelle aree oggetto di fascia di rispetto ai sensi dell'articolo 104 del D.P.R. 128/59, come rappresentate nell'apposita tavola, contrariamente a quanto affermato nella Relazione 12.1 - Fasce di rispetto art. 104 DPR 128/1959 - ovvero che *“Il progetto redatto per il recupero ambientale della cava di calcare sita nel Comune di Montella (Av) alla*

località Ripamonte-Costa dei Venti, in ditta Calcestruzzi Basile S.r.l., ha tenuto conto delle fasce di rispetto delle opere pubbliche così come previsto dall'art. 104 del D.P.R. 128/59." – e senza per altro dimostrare la formale acquisizione dei relativi assensi da parte delle autorità competenti alla gestione dei beni pubblici in essa riportati.

- 1.11 La dismissione degli impianti affermata dal proponente non trova riscontro nel Piano Economico finanziario, dove è riportato solo un preventivo delle attività di smontaggio, né nelle fasi di lavorazione con annesso cronoprogramma. Inoltre quanto rappresentato in alcune tavole relativamente allo smantellamento o demolizione di alcuni corpi di fabbrica risulta in contrasto con la descrizione delle attività di recupero come indicate nella relazione generale.
 - 1.12 La descrizione del progetto di ricomposizione del sito in chiave naturalistica di cui alla *Relazione Generale Rel. N. 1 Ottobre 2011* e alla *Relazione tecnico agronomica Rel. N. 5 Gennaio 2010* non consente di valutare i benefici ambientali derivanti dalla suddetta ricomposizione, con particolare riferimento al contesto ambientale in cui si inserisce (area di influenza del progetto). Nella Rel 5 – Relazione tecnico agronomica nella quale non sono riportate la sequenza delle operazioni e le cure colturali a farsi nè tantomeno le motivazioni della scelta delle essenze erbacee, arbustive ed arboree, della densità di impianto e delle % di consociazione che si intendono utilizzare. Nulla viene detto poi in merito alle piante e al terreno vegetale derivanti dallo spianamento delle superfici vergini operate nell'ambito del progetto.
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 3. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente, Calcestruzzi Basile S.r.l., con sede nella S.S. 164 Km 42+480, Contrada Madonnelle del Comune di Montella (AV);
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - all'AGC 15 Settore 06 Genio Civile di Avellino in Via Roma 1 - CAP 83100 - Avellino;
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al proponente.
 4. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri